

DDL 184
«Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione
(Legge finanziaria 2012)»

CORAZZA, AGNOLA

~~ARTICOLO 16 BIS~~

SUB EMENDAMENTO al 16 bis. 1

DOPO IL PUNTO 1, È AGGIUNTO IL SEGUENTE:

1. bis

1. Alla legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 sono abrogate;
- b) l'articolo 3 è abrogato;
- c) l'articolo 6, come modificato dall'articolo 8, comma 13, della legge regionale 1/2007, è abrogato;
- d) l'articolo 6 bis, come aggiunto dall'articolo 8, comma 15, della legge regionale 1/2007, è abrogato;
- e) l'articolo 7, come modificato dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 24/2009, è abrogato;
- f) gli articoli 8, 9 e 10 sono abrogati;
- g) l'articolo 11, come da ultimo modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 13/2003, è abrogato;
- h) gli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 sono abrogati;
- i) all'articolo 19, comma 3, le parole “, nonché quella di cui alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo, qualora abbia esercitato la facoltà di cui al comma 5” sono abrogate;
- j) all'articolo 19, il comma 5 è abrogato;
- k) l'articolo 22 è abrogato.

2. Alla legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 4, comma 2, è abrogato;
- b) l'articolo 6 è abrogato;
- c) l'articolo 7, ad eccezione del secondo periodo del comma 5, è abrogato; conseguentemente la rubrica dell'articolo 7 è così modificata: “Assicurazione per la copertura contro i rischi derivanti da infortuni”;
- d) l'articolo 8 è abrogato;
- e) l'articolo 9, come sostituito dall'art. 12, comma 3, della legge regionale 12/2010 è abrogato;
- f) gli articoli 10 e 11 sono abrogati;

g) all'articolo 13, il comma 4 è abrogato.

20/12/2011 17.55

16 bis. 0.2

[Handwritten signature]